EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — **Anno 109° — Numero** 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 29 febbraio 1968** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1968.

Proroga della gestione commissariale della Stazione agraria sperimentale di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'11 febbraio 1967, con il quale il dott. Michele De Pascale venne confermato fino al 31 dicembre 1967 nello incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Bari;

Considerato che la predetta stazione deve concretare i provvedimenti connessi al riassetto del proprio patrimonio immobiliare;

Ritenuta l'opportunità di prorogare sino al 31 dicembre 1968 la predetta gestione commissariale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La gestione commissariale della Stazione agraria sperimentale di Bari è prorogata sino al 31 dicembre 1968 ed il dott. Michele De Pascale viene confermato nello incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria della detta stazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1968

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 217

(1829)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.

Nomina di un sindaco effettivo del « Credito Industriale Sardo - C.I.S. », con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, sullo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto lo statuto dell'istituto « Credito Industriale Sardo - C.I.S. », con sede in Cagliari, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 3 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 settembre 1966, n. 232;

Considerato che il sindaco effettivo dott. Enrico Cosci, nominato con decreto ministeriale 23 novembre 1964, è decaduto dalla carica per compiuto triennio, e che occorre procedere alla nomina del rappresentante di questo Ministero in seno al collegio sindacale del Credito Industriale Sardo per un quadriennio, ai sensi dell'articolo 20 del predetto statuto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il direttore di divisione dott. Enrico Cosci è nominato sindaco effettivo del « Credito Industriale Sardo », ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari, per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1832)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1968.

Declassificazione da provinciale a comunale di due tratti di strada in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 91/19 del 4 luglio 1966, con la quale l'amministrazione provinciale di Chieti ha approvato la proposta avanzata dal comune di Chieti, n. 2569 del 25 agosto 1966 di declassificare da strade provinciali a strade comunali i seguenti due tratti:

a) strada provinciale « traversa verso Popoli » che va dall'innesto con il viale Europa alla contrada Femminella di km. 1+260;

b) strada provinciale « Vecchia Marrucina » che va dall'innesto con la traversa verso Popoli al salumificio già D'Alessio, di km. 0+530;

Visto il voto n. 1701 del 21 novembre 1967 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il quale il detto consesso ha espresso il parere che le richieste declassificazioni da provinciale a comunale dei tratti di strada in parola siano meritevoli di accoglimento;

Ritenuto che i tratti di strada suindicati possono pertanto essere declassificati da provinciale a comunale ai sensi degli articoli 7 e 12 della legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i tratti di strada:

a) strada provinciale « traversa verso Popoli » che va dall'innesto con il viale Europa alla contrada Femminella di km. 1+260;

b) strada provinciale « Vecchia Marruccina » che va dall'innesto con la traversa verso Popoli al salumificio già D'Alessio di km. 0+530,

cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade del comune di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini « Etna bianco » ed « Etna rosso o rosato » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » per i vini « Etna bianco » ed « Etna rosso o rosato » ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Etna bianco » ed « Etna rosso o rosato »

Art. 1.

Le denominazioni d'origine controllata « Etna bianco » ed « Etna rosso o rosato » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Etna bianco » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Carricante
Catarratto bianco comune } minimo 60 % fino al 40 %
Catarratto bianco lucido

E' ammessa la presenza di altri vitigni quali Trebbiano e Minnella-bianca ed altri ad uve bianche a sapore non aromatico per un 15 % del totale.

Il vino « Etna rosso o rosato » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella produzione appresso indicata:

Nerello Mascalese con non meno dell'80 %;
Nerello Mantellato-(Nerello Cappuccio) fino al 20 %.

Altri vitigni anche ad uve bianche, ma esclusi quelli con uve a sapore aromatico, fino al 10 % del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che è così delimitata:

Da Casale Brancato a quota 1000 in contrada Somatorie, che rappresenta l'estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell'Aquila. Da questo punto, il confine è rappresentato dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Piano Vite, Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza, giunge all'abitato di Borrello e, attraverso le contrade Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serricciola, giunge all'abitato di Pedara, e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni-Viagrande, raggiunge l'abitato di Viagrande. Da questo centro abitato in poi, il confine est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri 400 che attraversa le contrade: Sciarelle, Lavinaro, Pennisi, Pisanello, Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge a ovest dell'abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciapparotto, segue il suo corso fino all'abitato di Linguaglossa, a quota 520. Da questo centro abitato, il confine nord-est viene rappresentato dal letto del vallone Ciapparotta, all'incrocio della strada ferrata della Circumetnea a quota 550. Da questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della colata lavica del 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa-Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea e raggiunge il limite nord della colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto del vallone Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.

Il confine nord è rappresentato dalla riva destra del fiume Alcantara fino all abitato del comune di Randazzo. Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800 che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica del 1911 e, attraverso le contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto del vallone Salto del Bue. Da questo punto in poi, il limite viene rappresentato dalla curva di livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San Giacomo, quindi, attraverso la lava del 1792 raggiunge contrada Piricoco a nord di monte Ilice, all'estremo sud-est della predetta colata lavica. Da questo punto in poi il confine è rappresentato dalla curva di livello 1000 che, attraverso le contrade Cicirello, Monte Po, Pila, Serruggeri, Camercia, Dagala dell'Ascino, Eredità-Mollecchino, Perciata e Cavaliere, raggiunge Casale Brancato.

I comuni etnei interessati alla produzione del vino Etna, nei tipi bianco, rosso e rosato sono: Biancavilla, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione e Randazzo.

Nessuno di questi comuni viene compreso per intero nella zona a denominazione d'origine controllata, essendo il loro territorio sviluppato in aree triangolari con vertice sul Cratere centrale, mentre la zona a denominazione d'origine controllata interseca queste superfici nella fascia mediana.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini « Etna bianco » ed « Etna rosso o rosato » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Etna bianco » ed « Etna rosso o rosato » non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per i vini « Etna bianco » ed « Etna rosso o rosato ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, ed in quelli dei comuni limitrofi alla zona di produzione stessa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Etna bianco » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 ed all'« Etna rosso o rosato » di 12.

La vinificazione per l'« Etna bianco » e per l'« Etna rosso o rosato » deve essere effettuata secondo gli usi leali e costanti.

Art. 6.

Il vino « Etna bianco » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino talvolta con leggeri riflessi dorati;
odore: profumo delicato di Carricante;
sapore: secco, fresco, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale: da 6 a 7,50 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 25 per mille;
ceneri: da 1,80 a 2,80 per mille.

Il vino « Etna rosso o rosato » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato tendente al rubino o rosso rubino che con l'invecchiamento presenta leggeri riflessi di granato;
odore: vinoso con profumo intenso caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12,50;
acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 28 per mille;
ceneri: da 1,80 a 3,30 per mille.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari non ammessi dal presente disciplinare.

Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti i vini « Etna bianco » ed « Etna rosso o rosato » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Al vino « Etna bianco » prodotto nel territorio, già delimitato, del comune di Milo avente una gradazione minima naturale complessiva non inferiore a 11,5 è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva « superiore ».

A modifica di quanto disposto dall'art. 2, nei vigneti da cui provengono le uve per la produzione dell'« Etna bianco superiore » il vitigno Carricante deve essere presente in misura non inferiore all'80 %.

L'« Etna bianco superiore » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdognoli;
odore: profumo delicato di frutto;
sapore: secco, lievemente fresco, armonico, morbido;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale: da 5,50 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 16 a 22 per mille;
ceneri: da 1,80 a 2,90 per mille.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 8, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportare ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per i vini di cui al presente disciplinare che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno confezionati nei rispettivi recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(1828)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Guardia Piemontese

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 18 gennaio 1968 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Guardia Piemontese, avente la superficie di mq. 2574, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 29 particella n. 22.

(1722)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali di Bologna ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.13.II 13 luglio 1967, in data 22 gennaio 1968 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali di Bologna è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica, con sede presso la scuola convitto professionale per infermiere « S. Maria della Vita », annessa al dipendente ospedale maggiore « C. A. Pizzardi ».

(1720)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), in liquidazione coatta.

Nella riunione dell'8 febbraio 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), in liquidazione coatta, l'avv. Gaetano Scognamiglio è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1885)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli *atti dell'ente anzidetto.*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1968

Il Governatore: CARLI

(1884)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Esaminate le vacanze determinatesi nelle qualifiche iniziali nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VIII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Un terzo dei posti è riservato alle sottoindicate categorie di personale purchè in servizio da data anteriore al 1° settembre 1962 ed in possesso del prescritto titolo di studio:

1) impiegati appartenenti ai ruoli organici della ragioneria generale dello Stato;

2) personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo e terzo comma, della citata legge numero 1291/1962, ovvero ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

3) impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi od in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta ragioneria generale dello Stato o alle ragionerie regionali dello Stato o alle ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il sessantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le ragionerie regionali dello Stato e le ragionerie provinciali dello Stato apporranno sulle domande il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede il timbro a calendario apposto su di essa dalla ragioneria generale dello Stato o dalle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 9 presso la quale s'intendono sostenere le prove scritte.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata;

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle *lettere a*) e *g*) *nonchè* una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n 686.

Ai candidati saranno assegnate, per ciascuna prova scritta, otto ore di tempo decorrenti dalla dettatura del tema proposto.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esiminatrice.

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed all'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati vice ragionieri o vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato per il periodo di sei mesi

Durante lo stesso periodo di prova competerà lo stipendio lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 1.032.600 (ex coefficiente 202), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo l'eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art. 11 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di prima classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1967
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 303

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di contabilità generale dello Stato (Demanio pubblico e beni patrimoniali; contratti; bilancio di previsione; rendiconto generale; entrate; spese; scritture contabili; agenti contabili e conti giudiziali; funzionari delegati e rendiconti amministrativi; responsabilità dei pubblici funzionari).

Parte seconda:

Prova a carattere pratico sui servizi delle ragionerie provinciali dello Stato (Ordinamento e attribuzoni delle ragionerie provinciali dello Stato; controlli demandati alla predette ragionerie provinciali; atti amministrativi assoggettati a tali controlli; disciplina giuridica e trattamento economico degli impiegati civili dello Stato).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

Schema di domanda in bollo da L. 400

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quarantacinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VIII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) chiede di essere ammesso a sostenere le prove scritte nella sede di (4) . . . .

Data. . . . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare una delle sedi previste dall'art. 9 del bando.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1428)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro n. 3, foglio n. 258), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con cui è stato bandito un concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 1° giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1967 (registro n. 6, foglio n. 391), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 199 del 9 agosto 1967, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1967, con la quale la professoressa Cicchitelli Maria, membro aggiunto per le lin-

gue francese e spagnola, ha comunicato di non poter partecipare alle sedute della commissione per lo svolgimento delle prove orali perchè impegnata a Napoli in un corso di aggiornamento per professori;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della predetta professoressa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Gaspare D'Aguanno è nominato membro aggiunto per le lingue francese e spagnola, della commissione esaminatrice del concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, in sostituzione della prof.ssa Cicchitelli Maria, dimissionaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1968
Registro n. 2, *foglio n.* 299

(1815)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1967, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 marzo 1968, con inizio alle ore 8.

(1927)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova.

Il Bollettino ufficiale del mese di agosto-settembre 1967, n. 8-9 del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 6 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1967, registro n. 13, foglio n. 135, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori e gli idonei del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1965.

(1743)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02501 del 15 aprile 1967, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1966;

Considerato che, scaduti i termini del bando, occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Perna dott. Filippo, medico provinciale capo, dirigente dell'ufficio del medico provinciale di Brindisi;

Quarta dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Lecce;

Galante prof. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Lecce;

Ponzetta dott. Giovanni, primario medico dell'Ospedale civile di Copertino;

Frassanito dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 13 febbraio 1968

Il medico provinciale: MAGLIARI

(1748)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.